

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 01/2010

Treviso, 15 Gennaio 2010

**OGGETTO: Legge Finanziaria 2010**

La L. 23.12.2009 n. 191 costituisce la legge Finanziaria per il 2010, entrata in vigore l'1.1.2010.

La legge Finanziaria 2010 contiene un numero abbastanza limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, come modificato e integrato dal DL 3.8.2009 n. 103 convertito nella L. 3.10.2009 n. 141 (c.d. "manovra d'estate").

La presente circolare intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge Finanziaria 2010.

**Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotata e dei terreni**

La Finanziaria 2010 ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2010.

Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d'acquisto occorre, entro il 31.10.2010, far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione.

La rideterminazione comporta il versamento, entro il 31.10.2010, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

- del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
- ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate".

Versamento rateale

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 31.10.2010, al 31.10.2011 e al 31.10.2012.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui, a decorrere dal 31.10.2010.

## **Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio**

La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2012.

L'agevolazione compete:

- nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete quindi a condizione che:

- l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2012;
- l'atto notarile di acquisto o di assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2013.

L'agevolazione compete:

- sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00 euro per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

## **Aliquota Iva ridotta a regime sulle manutenzione edilizie**

Viene prorogato per gli anni 2012 e successivi il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Pertanto, l'agevolazione, da misura a carattere temporaneo, diviene "norma a regime".

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

## **Proroga della destinazione del cinque per mille dell'Irpef**

La Finanziaria 2010 ha prorogato, pur con qualche modifica e limite, la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2009 (730/2010 e UNICO 2010 PF).

## **Detassazione per gli aumenti di capitale delle società**

L'art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009, convertito nella L. 102/2009, ha introdotto un incentivo fiscale per le società che aumentano il proprio capitale (nel limite massimo di 500.000,00 euro), mediante conferimenti effettuati esclusivamente da soci persone fisiche nel periodo 5.8.2009 - 5.2.2010.

Il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una riduzione dell'imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP, pari al 3% annuo dell'importo conferito a titolo di aumento di capitale sociale; la detassazione è applicabile per cinque esercizi (15% in totale).

Assumono rilevanza, ai fini dell'agevolazione, le seguenti operazioni:

- l'aumento di capitale che costituisce un effettivo incremento della dotazione patrimoniale (sia in denaro che in natura), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo; non sono invece agevolabili gli aumenti di capitale effettuati mediante conversione di riserve disponibili;
- i versamenti dei soci a fondo perduto;
- le rinunce dei soci al diritto alla restituzione di crediti vantati nei confronti della società.

L'agevolazione compete per gli importi effettivamente versati dal 5.8.2009 al 5.2.2010, entro un limite massimo di aumento di capitale pari a 500.000,00 euro.

L'aumento di capitale è agevolabile se "perfezionato" nel periodo 5.8.2009 - 5.2.2010.

In particolare, l'aumento si considera perfezionato:

- alla data di iscrizione della deliberazione di aumento del capitale nel Registro delle imprese;
- qualora la deliberazione di aumento del capitale assegni un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli amministratori depositano nel Registro delle imprese l'attestazione dell'avvenuto aumento di capitale.

Gli aumenti di capitale eseguiti mediante versamenti di denaro a fondo perduto da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati alla data in cui il versamento stesso è effettuato.

Gli aumenti di capitale eseguiti mediante rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati alla data dell'atto di rinuncia.

In caso di aumento di capitale agevolabile, è previsto il riconoscimento di un rendimento presunto pari al 3% annuo dell'aumento stesso (entro il previsto tetto massimo di 500.000,00 euro), escluso da imposizione fiscale per il periodo d'imposta in cui si perfeziona l'aumento e per i quattro successivi.

In pratica, l'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione da operare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di perfezionamento dell'aumento di capitale (e nei quattro periodi d'imposta successivi).

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e ai fini IRAP, sia per i versamenti in acconto sia per i versamenti a saldo.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio